

## Basta home-banking se presenza di F24 con compensazioni

Non è più ammesso l'utilizzo dei servizi di home banking, remote banking o altri messi a disposizione da Banche, Poste, etc. per la trasmissione dei modelli F24 che presentino compensazioni di debiti e crediti;

## Compensazione F24: novità, modalità di invio e limiti a decorrere dal 30/12/2019

- per le **compensazioni Irpef, Ires ed Irap** di importo superiore a 5.000 euro sarà necessaria la preventiva presentazione della **dichiarazione dei redditi** (con il relativo visto di conformità);
- il **modello F24 per le compensazioni** dovrà essere inviato in **modalità telematica** anche **dai sostituti d'imposta** e dai **non titolari di partita IVA**.

## Compensazione: modello F24 telematico obbligatorio anche per sostituti d'imposta e non titolari di partita IVA

Già a partire dai crediti maturati nel corso del periodo d'imposta in corso al **31 dicembre 2019**, è esteso a tutti i soggetti l'**obbligo di compensazione con modello F24 telematico**.

Anche i **non titolari di partita IVA**, così come i **sostituti d'imposta**, dovranno utilizzare esclusivamente i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate per le compensazioni di qualsiasi tipo di credito.

L'**Agenzia delle Entrate** sarà **autorizzata** a sospendere, **fino a trenta giorni**, l'esecuzione delle deleghe di pagamento contenenti compensazioni che presentano profili di rischio, al fine del controllo dell'utilizzo del credito.

## Compensazione F24, limiti e novità per Irpef, Ires e Irap

La seconda importante novità introdotta riguarda le **compensazioni di crediti relativi alle imposte dirette**.

Così come già previsto per l'uso in **compensazione dei crediti IVA**, anche per quelli relativi alle **imposte sui redditi e relative addizionali (Irpef, Ires e Irap)** di importo superiore a 5.000 euro si renderà necessaria la preventiva presentazione della dichiarazione di riferimento.

Per poter utilizzare crediti superiori a € 5.000,00 sarà necessario:

- presentare la dichiarazione di riferimento (con visto di conformità);
- attendere 10 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione.

## Scarto del modello F24

L’Agenzia delle Entrate può sospendere per 30 giorni i modelli F24 contenenti compensazioni se presentano profili di rischio.

Se, in esito alle verifiche effettuate, l’Agenzia delle Entrate rileva che il credito non è stato correttamente utilizzato, **comunica lo scarto del modello F24** al soggetto che ha inviato il file telematico, **tramite apposita ricevuta**, indicandone anche la relativa motivazione.

**Tutti i pagamenti e le compensazioni contenuti nel modello F24 scartato si considerano non eseguiti.**

Se l’esito del controllo il **credito risulta correttamente utilizzato**, ovvero decorsi i trenta giorni, la delega è eseguita e le compensazioni e i versamenti sono considerati effettuati **alla data stessa della loro effettuazione**;

Qualora a seguito della comunicazione il contribuente, entro i trenta successivi al ricevimento della stessa, **rilevi eventuali elementi non considerati o valutati erroneamente**, può fornire i chiarimenti necessari all’Agenzia delle entrate.

L’iscrizione a ruolo, a titolo definitivo, della sanzione, non è eseguita se il contribuente provvede a pagare la somma dovuta **entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione**.

L’agente della riscossione notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo **entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della delega di pagamento**.

## La sanzione prevista

In particolare, per ogni delega scartata:

- **fino a 5.000 euro** di crediti utilizzati in compensazione e ritenuti non spettanti o inesistenti dall’Agenzia delle Entrate si applicherà una sanzione proporzionale **del 5%**;
- **oltre 5.000 euro** la sanzione resterà fissa a **250 euro**.

Le nuove regole riguardanti la comunicazione telematica si applicano alle **deleghe di pagamento F24 presentate a partire dal mese di marzo 2020**.